

Risposta n. 173/2026

OGGETTO: Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento ai compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15 per cento introdotta, per il periodo d'imposta 2026, dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), con riferimento al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

In particolare, considerato che, per espressa previsione, le richiamate disposizioni *«si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000»*, l'Istante chiede *"a quale periodo d'imposta debba essere riferito il suddetto limite reddituale"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che *"in assenza di un'espressa previsione normativa che individui il periodo d'imposta di riferimento, il limite reddituale di euro 50.000 debba essere verificato con riferimento al periodo d'imposta in cui il beneficio viene riconosciuto (anno 2026)"*.

Tale verifica potrebbe essere effettuata, in via operativa, anche sulla base di dati previsionali o proiezioni del reddito complessivo, ferma restando la possibilità di eventuali congruagli".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 ha previsto che per *«l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo*

si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure».

In sostanza, per il periodo d'imposta 2026, ai compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di carattere fisso e continuativo, corrisposti al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, entro il limite di 800 euro, si applica un'imposta sostitutiva del 15 per cento.

Con specifico riferimento al limite massimo di 800 euro, considerato il tenore letterale della disposizione, secondo cui «*per l'anno 2026 i compensi [...] sono assoggettati, entro il limite di 800 euro [...]*», in assenza di ulteriori precisazioni normative, nonché tenuto conto che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026, si ritiene che l'agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui.

Infine, con riferimento alla disposizione che limita l'applicazione dell'agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a

50.000 euro, si ritiene - in assenza di una espressa previsione normativa - che tale limite debba essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026.

In conclusione, i datori di lavoro possono applicare, nel 2026, l'imposta sostitutiva del 15 per cento ai compensi da essi ritenuti riconducibili al "*trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa*" (valutazione che non rientra nelle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello), su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro, corrisposti ai lavoratori che nel medesimo periodo d'imposta 2026, sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**